

ALLEGATO C

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "OFFICINA DEI SAPERI".

IMPATTO DEL PROGETTO SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Nel rispetto dell'articolo 19 della Bozza di Regolamento proposto:

Art. 19

Risultati delle consultazioni

- 1. I risultati delle consultazioni devono essere [...] menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.*

Gli atti devono dare adeguata motivazione dell'accoglimento o meno degli esiti della consultazione.

Si allega la rendicontazione pubblica circa l'accoglimento o meno delle proposte del percorso partecipativo contenute nel Documento finale di proposta partecipata:

<http://www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi/documentazione-utile/>

BOZZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Esito degli incontri pubblici
del 12 e 19 aprile 2018
del progetto Officina dei Saperi,

a partire da una Bozza redatta da
Urban Center e Settore Affari Generali
approvata con Orientamento di Giunta

LEGENDA:

.....**abcdefg hilmn opq...** :

variazioni approvate tramite Indirizzo di Giunta (13.03.18) e sottoposte a consultazione pubblica

.....**abcdefg hilmn opq.** :

variazioni introdotte a seguito delle proposte dei cittadini (17.05.2018)

.....**abcdefg hilmn opq...** :

variazioni della Bozza di Regolamento effettivamente approvate dalla Giunta degli Assessori (novembre 2018)

TESTO ORIGINALE	BOZZA PROPOSTA – 17.05.2018
<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE</p>
<p>Art.1 Oggetto</p> <p>Titolo 1 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE</p> <p>CAPO I ISTANZE</p> <p>Art. 2 Istanze Art. 3 Modalità di presentazione Art. 4 Esito e comunicazioni</p> <p>CAPO II PETIZIONI</p> <p>Art. 5 Petizioni Art. 6 Numero minimo di firme e promotori Art. 7 Raccolta delle firme Art. 8 Autenticazione delle firme Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità Art. 10 Trattazione della petizione Art. 11 Decisione Art. 12 Comunicazione</p> <p>CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE</p> <p>Art. 13 Proposte di deliberazione Art. 14 Numero minimo di firme e promotori Art. 15 Collaborazione degli uffici Art. 16 Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione</p> <p>TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE</p>	<p>Art.1 Oggetto</p> <p>Titolo 1 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE</p> <p>CAPO I ISTANZE</p> <p>Art. 2 Istanze Art. 3 Modalità di presentazione Art. 4 Esito e comunicazioni</p> <p>CAPO II PETIZIONI</p> <p>Art. 5 Petizioni Art. 6 Numero minimo di firme e promotori Art. 7 Raccolta delle firme Art. 8 Autenticazione delle firme Petizioni online Pubblicazione delle petizioni Art. 9 Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità Art. 10 Trattazione della petizione Art. 11 Decisione Art. 12 Comunicazione</p> <p>CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE</p> <p>Art. 13 Proposte di deliberazione Art. 14 Numero minimo di firme e promotori Art. 15 Collaborazione degli uffici Art. 16 Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione</p> <p>TITOLO II</p>

<p>CAPO I NORME GENERALI Art. 17 Iniziativa delle consultazioni popolari Art. 18 Ambito della consultazione Art. 19 Risultati delle consultazioni Art. 19bis Pubblicazione delle consultazioni</p> <p>CAPO II FORME E MODALITA' Art. 20 Tipi di consultazione Art. 21 Assemblee Art. 22 Questionari Art. 23 Mezzi informatici o telematici Art. 24 Sondaggi di opinione Art. 25 Udienze pubbliche</p> <p>TITOLO III REFERENDUM POPOLARI CAPO I NORME GENERALI Art. 26 Referendum popolari Art. 27 Oneri a carico del Comune - Propaganda per i referendum Art. 28 Legittimità ed ammissibilità</p> <p>CAPO II INIZIATIVA DEL REFERENDUM Art. 29 Iniziativa del referendum Art. 30 Raccolta delle firme Art. 31 Autenticazione delle firme Art. 32 Deposito delle firme</p> <p>CAPO III INDIZIONE DEL REFERENDUM Art. 33 Controllo deposito firme Art. 34 Indizione dei referendum Art. 35 Sospensione e revoca dei referendum Art. 36 Effetti dei referendum</p> <p>CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Art. 37 Averi diritto al voto Art. 38 Uffici elettorali e durata delle operazioni di voto Art. 39 Le schede Art. 40 Scrutinio Art. 41 Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati Art. 42 Norma di rinvio</p>	<p>CONSULTAZIONE POPOLARE</p> <p>CAPO I NORME GENERALI Art. 17 Iniziativa delle consultazioni popolari Art. 18 Ambito della consultazione Art. 19 Risultati delle consultazioni Art. 19bis Pubblicazione delle consultazioni</p> <p>CAPO II FORME E MODALITA' Art. 20 Tipi di consultazione Art. 21 Assemblee Art. 22 Questionari Art. 23 Mezzi informatici o telematici Art. 24 Sondaggi di opinione Art. 25 Udienze pubbliche Art. 25 bis Indagini statistiche Art. 25 ter Percorsi partecipativi promossi dal Comune Art. 25 quater Percorsi partecipativi promossi dal Comune di iniziativa popolare</p> <p>TITOLO III REFERENDUM POPOLARI CAPO I NORME GENERALI Art. 26 Referendum popolari Art. 27 Oneri a carico del Comune - Propaganda per i referendum Art. 28 Legittimità ed ammissibilità</p> <p>CAPO II INIZIATIVA DEL REFERENDUM Art. 29 Iniziativa del referendum Art. 30 Raccolta delle firme Art. 31 Autenticazione delle firme Art. 32 Deposito delle firme</p> <p>CAPO III INDIZIONE DEL REFERENDUM Art. 33 Controllo deposito firme Art. 34 Indizione dei referendum Art. 35 Sospensione e revoca dei referendum Art. 36 Effetti dei referendum</p> <p>CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Art. 37 Averi diritto al voto Art. 38 Uffici elettorali e durata delle operazioni di</p>
--	--

<p>TITOLO IV DIFENSORE CIVICO Art. 43 <i>Abrogato</i> Art. 44 <i>Abrogato</i> Art. 45 <i>Abrogato</i> Art. 46 Rinvio allo Statuto</p> <p>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 47 Entrata in vigore</p>	<p>voto Art. 39 Le schede Art. 40 Scrutinio Art. 41 Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati Art. 42 Norma di rinvio</p> <p>TITOLO IV DIFENSORE CIVICO Art. 43 <i>Abrogato</i> Art. 44 <i>Abrogato</i> Art. 45 <i>Abrogato</i> Art. 46 Rinvio allo Statuto</p> <p>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 47 Entrata in vigore</p>
<p>- Art. 1 Oggetto</p>	<p>- Art. 1 Oggetto</p>
<p>1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum popolari, nonché mediante gli interventi del Difensore civico in conformità allo Statuto del Comune.</p>	<p>1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum popolari ^[1] nonché mediante gli interventi del Difensore civico in conformità allo Statuto del Comune. ^[2] nonché mediante l'attivazione di gruppi tematici misti tra tecnici e cittadini volontari di cui all'art. 4. ^[3]</p>
<p>2. Le disposizioni relative agli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento, riguardanti le istanze, le consultazioni popolari ed i referendum consultivi^[3], si applicano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto, oltre che alle cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a:</p> <p>a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori;</p> <p>b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;</p> <p>c) alle/agli stranieri/e e alle/agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.</p>	<p>2. Le disposizioni relative agli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento, riguardanti le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione, le consultazioni popolari ed i referendum consultivi^[4], si applicano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto, oltre che alle cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a:</p> <p>a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori;</p> <p>b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;</p> <p>c) alle/agli stranieri/e e alle/agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.</p> <p>^[5]</p>
	<p>3. L'Amministrazione comunale favorisce la conoscenza, diffusione e utilizzo di tali istituti di partecipazione attraverso la creazione di una sezione informativa specifica sul sito istituzionale ^[6]</p>

	L'attuazione di un Piano di comunicazione orizzontale multilivello che preveda azioni online e in presenza. Linee guida specifiche per l'applicazione del Regolamento devono individuare l'ufficio responsabile della redazione, aggiornamento e pubblicazione del suddetto Piano di Comunicazione. ^[6] (x)
	4. ^[7] Il Comune sostiene la formazione di gruppi di lavoro tematici su temi proposti da gruppi di cittadini anche informali, aperti ai cittadini volontari proponenti e ai tecnici del Comune competenti. Linee guida specifiche per l'applicazione del Regolamento devono individuare l'ufficio responsabile della definizione delle modalità e dei tempi per la creazione dei gruppi di lavoro tematici, nonché dell'orientamento nei confronti dei cittadini. Gli incontri dei gruppi di lavoro tematici sono pubblici, tutti i cittadini possono partecipare. ^[x]
TITOLO 1 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	TITOLO 1 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
CAPO I – ISTANZE	CAPO I – ISTANZE
- Art. 2 Istanze	- Art. 2 Istanze
1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.	1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento determinato. Le istanze sono richieste che i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1 possono rivolgere agli organi decisionali dell'Amministrazione comunale di Giunta e Consiglio, per sollecitare l'intervento in una situazione concreta, specifica e particolare, di pubblico interesse necessità, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo. Se invece, il cittadino intende presentare una segnalazione all'amministrazione, senza ulteriori necessità di formalizzazione e rivolgendosi direttamente agli operatori tecnici del Comune, può utilizzare il Portale Fedro Segnalazioni https://fedro.comune.fe.it o recarsi presso l'URP città. ^[8] ^[9]
- Art. 3 Modalità di presentazione	- Art. 3 Modalità di presentazione
1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.	1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.	2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.
3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.	3. Se richiesta All'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.
- Art. 4 Esito e comunicazioni	- Art. 4 Esito e comunicazioni

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali competenti.	1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali competenti che si assumono la responsabilità del procedimento. ^[10]
2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.	2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze. 2. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990.
3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.	3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data motivata risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione in qualsiasi caso.
CAPO II - PETIZIONI	CAPO II - PETIZIONI
- Art. 5 Petizioni	- Art. 5 Petizioni
1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.	1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo la rispettiva competenza, dandone, in ogni caso, informazione al Consiglio medesimo.	2. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Presidente del Consiglio , secondo le rispettive competenze , dandone, in ogni caso, informazione al Consiglio medesimo al Presidente del Consiglio affinché sia sempre aggiornato. Il Presidente del Consiglio a sua volta informa il Consiglio.
	3. Le petizioni sono raccolte in un'apposita sezione online del sito istituzionale, con le relative risposte ai cittadini da parte della pubblica amministrazione. ^[11]
Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori	Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori
1. Le petizioni devono essere sottoscritte da cittadini/e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.	1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1
2. È richiesto un numero minimo di cento sottoscrizioni.	2. È richiesto un numero minimo di cento sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori/elettrici del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.	3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori/elettrici del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

Art. 7 - Raccolta delle firme	Art. 7 - Raccolta delle firme
1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.	1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.	2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio. Linee guida specifiche per l'applicazione del Regolamento devono riportare le modalità di autocertificazione del domicilio. ^[12]
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.	3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. E' possibile scaricare un format di riferimento nella sezione informativa apposita del sito istituzionale dedicata alle petizioni online. ^[13]
Art. 8 - Autenticazione delle firme	Art. 8 - Autenticazione delle firme ^[14]
1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio	1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio
2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.	2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
	Art. 8 - Petizioni online Pubblicazione delle petizioni ^[15]
	1. Una apposita sezione online del sito istituzionale deve permettere la presentazione, raccolta firma e pubblicazione delle Petizioni da parte dei cittadini con le relative risposte della pubblica amministrazione. La procedura online è integrativa e non sostitutiva di quella ordinaria. Il sistema online deve rispettare la normativa sulla sicurezza e trattamento dei dati personali e deve essere accessibile anche per un cittadino singolo. ^[*] 1. Le petizioni dei cittadini, dopo l'esame di ammissibilità di cui al comma 2 dell'art. 9, e le relative risposte sono pubblicate su un'apposita sezione online del sito istituzionale del Comune a cura del Responsabile del procedimento.
Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità	Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità
1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.	1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, oppure tramite le modalità previste nella sezione

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

	online dedicata alle petizioni di cui all'art 9
<p>2. Un funzionario della Segreteria Generale, appositamente incaricato dal Segretario generale, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.</p>	<p>2. Un funzionario della Segreteria Generale, appositamente incaricato dal Segretario generale, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento</p> <p>inviare le petizioni ammesse agli uffici competenti che individuano il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento ha 30 giorni di tempo per acquisire tutte le valutazioni tecniche necessarie, e ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990. In caso di non ammissibilità della petizione è obbligo del funzionario incaricato dal Segretario generale darne risposta motivata ai cittadini ^[16]</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE Il Segretario Generale, avvalendosi nel caso, di un funzionario appositamente incaricato, effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertando il numero delle sottoscrizioni e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Nel caso in cui la petizione possieda i requisiti di ammissibilità, il Segretario Generale provvede ad inviarle agli uffici competenti che individuano il Responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento ha 30 giorni di tempo per acquisire tutte le valutazioni tecniche necessarie, e ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990. In caso di non ammissibilità della petizione il Segretario Generale provvede a darne comunicazione ai promotori specificandone i motivi.</p>
Art. 10 - Trattazione della petizione	Art. 10 - Trattazione della petizione
<p>1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare e l'Assessore possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni.</p>	<p>1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare e l'Assessore possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni.</p> <p>1. La richiesta di fornire chiarimenti e precisazioni sulla petizione a cura di una delegazione dei presentatori, può avvenire da entrambe le parti: sia da parte dei promotori della petizione, sia da parte del Consiglio o Giunta attraverso la Commissione consiliare o l'Assessore competente. ^[17]</p>
<p>2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.</p>	<p>2. Ai fini istruttori, ove necessario, il Consiglio attraverso la Commissione consiliare competente o l'Assessore competente richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE 2. Ai fini istruttori, ove necessario, la Commissione consiliare competente o l'Assessore competente</p>

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

	richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.
3. La data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il funzionario di cui all'articolo 9.	3. La data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il funzionario Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9.
Art. 11 - Decisione	Art. 11 - Decisione
1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.	1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario datario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio a partire da quella immediatamente successiva.	2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio a partire da quella immediatamente successiva, e viene comunque trattato non oltre i successivi 60 giorni.
3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.	3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.
- Art. 12 - Comunicazione	- Art. 12 - Comunicazione
1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.	1. La decisione assunta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale viene comunicata trasmessa ai promotori a cura del funzionario dal Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9. NUOVA FORMULAZIONE 1. La decisione assunta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale viene trasmessa ai promotori dal Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, il quale provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale di cui all'articolo 8.
2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.	2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio aggiornamento nell' Albo pretorio online e della sezione dedicata alle petizioni sul sito istituzionale. NUOVA FORMULAZIONE 2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa, oltre all'Albo pretorio online e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dedicata alle petizioni, venga diffusa anche attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione.

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- Art. 13 - Proposte di deliberazione	- Art. 13 - Proposte di deliberazione
1. Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.	1. Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.
2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione.	2. Esse devono essere redatte in forma di <i>proposta di deliberazione</i> .
3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.	3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.
4. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo la rispettiva competenza.	4. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo la rispettiva competenza. NUOVA FORMULAZIONE 4. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo le rispettive competenze, dandone in ogni caso informazione al Presidente del Consiglio affinché sia sempre aggiornato. Il Presidente del Consiglio a sua volta informa il Consiglio.
5. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 dello Statuto, non sono ammessi i referendum popolari.	5. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 dello Statuto, non sono ammessi i referendum popolari.
6. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.	6. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.
7. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.	7. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.
- Art. 14 - Numero minimo di firme e promotori	- Art. 14 - Numero minimo di firme e promotori
1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune.	1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1
2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6.	2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6.
- Art. 15 - Collaborazione degli uffici	- Art. 15 - Collaborazione degli uffici
	1. Prima della raccolta delle firme , a richiesta dei

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

1. A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.	promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta per una previa verifica sulla non manifesta illegittimità dell'atto; allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e ai documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune, dalla legge.
2. La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.	2. La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.
- Art. 16 - Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione	- Art. 16 - Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione
1. Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Capo II.	1. Per la raccolta e l'autenticazione ^[18] delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Capo II. ^[19]
	2. Le proposte di deliberazione sono raccolte in una apposita sezione online del sito istituzionale con le relative decisioni da parte della pubblica amministrazione. Per la presentazione e raccolta online delle proposte si applicano le modalità previste per le petizioni all'articolo 8 ^[20] NUOVA FORMULAZIONE 2. Le proposte di deliberazione sono raccolte in una apposita sezione online del sito istituzionale con le relative risposte da parte della pubblica amministrazione, con le medesime modalità previste per le petizioni all'articolo 8
TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE	TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
- Art. 17 - Iniziativa delle consultazioni popolari	- Art. 17 - Iniziativa delle consultazioni popolari
1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.	1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio comunale, l'iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da non meno di quattro	2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio comunale, l'iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da non meno di quattro Consigli di Circoscrizione.

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

Consigli di Circoscrizione.	
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo o abrogativo.	3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo o abrogativo.
- Art. 18 - Ambito della consultazione	- Art. 18 - Ambito della consultazione
1. La consultazione può riguardare tutti i soggetti indicati al comma 2 del precedente art. 1.	1. La consultazione può riguardare tutti i soggetti indicati al comma 2 del precedente art. 1.
2. Può, altresì, venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.	2. Può, altresì, venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.
- Art. 19 - Risultati delle consultazioni	- Art. 19 - Risultati delle consultazioni
1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.	1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione. Gli atti devono dare adeguata motivazione politica e tecnica dell'accoglimento o meno degli esiti della consultazione. [21] [x]
	- Art. 19bis Pubblicazione delle consultazioni
	2. I risultati e le modalità di conduzione e progettazione della consultazione devono essere resi pubblici, anche attraverso l'invio alla stampa locale. [x] NUOVA FORMULAZIONE 1. I risultati, le modalità di conduzione e progettazione e gli atti circa l'accoglimento o meno dei risultati delle consultazioni vengono resi pubblici a cura del Responsabile del Procedimento sull'apposita sezione informativa del sito istituzionale del Comune nonché attraverso la stampa locale.
CAPO II FORME E MODALITA'	CAPO II FORME E MODALITA'
- Art. 20 - Tipi di consultazione	- Art. 20 - Tipi di consultazione
1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate.	1. La consultazione può avvenire attraverso, assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche, indagini statistiche, percorsi partecipativi [22] o altre forme volta a volta individuate.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.	2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.
	3. Per evitare il rischio di manipolazione dei risultati, è

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

	<p>necessaria una garanzia di imparzialità da parte dei tecnici responsabili della realizzazione e gestione delle iniziative di consultazione, tecnici che possono essere interni all'amministrazione ovvero ditte specializzate. Il personale responsabile della consultazione deve essere qualificato e in possesso di specifiche basi metodologiche^[x]</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE</p> <p>3. Chi progetta, organizza e gestisce un'iniziativa di consultazione pubblica si mantiene neutrale rispetto al merito delle questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni. Il personale responsabile della consultazione deve essere qualificato e in possesso di specifiche basi metodologiche, può essere interno all'amministrazione ovvero ditte specializzate.</p>
- Art. 21 - Assemblee	- Art. 21 - Assemblee
1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.	1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.	2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.	3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.
4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.	4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.	5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale da rendere pubblico nell'apposita sezione informativa del sito istituzionale.
- Art. 22 - Questionari	- Art. 22 - Questionari
1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.	1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate. ^[22]
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.	2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.
3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.	3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari. Gli esiti dei questionari devono essere resi pubblici ^[x] nell'apposita sezione informativa del sito istituzionale
- Art. 23 - Mezzi informatici o telematici	- Art. 23 - Mezzi informatici o telematici
1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede alla	1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede ad attivare una specifica sezione

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

distribuzione delle apposite schede magnetiche ed all'allestimento degli appositi sportelli elettronici, sia direttamente che tramite ditta specializzata.	all'interno di una piattaforma telematica, attraverso la quale i cittadini registrati possono esprimersi nel merito della consultazione. una piattaforma sezione internet attraverso la quale i cittadini dopo essersi registrati esprimeranno il loro parere e/o procederanno alla votazione. alla distribuzione delle apposite schede magnetiche ed all'allestimento degli appositi sportelli elettronici, sia direttamente che tramite ditta specializzata.
2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento.	2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento. 2. La piattaforma telematica. Il sistema informatico garantisce la riservatezza dei dati dei cittadini registrati e prevede una specifica sezione informativa per ogni consultazione, affinché il cittadino possa esprimersi in maniera responsabile e informata. La piattaforma telematica deve essere accessibile anche per un cittadino singolo. [x]
	3. Alla scadenza del periodo stabilito per la singola consultazione, le risposte dei cittadini devono essere rese pubbliche, così come le motivazioni politiche e tecniche circa l'accoglimento o meno degli esiti della consultazione da parte degli organi decisionali.
	4. La procedura online della consultazione deve essere integrata con modalità di raccolta delle opinioni anche in presenza che prevedono incontri di persona [x]
- Art. 24 - Sondaggi di opinione	- Art. 24 - Sondaggi di opinione
1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare.	1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare. [24] Il sondaggio di opinione consiste in un'azione esplorativa, indagine attuata allo scopo di conoscere l'opinione di un certo numero di persone su una determinata questione previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare. [x]
	2. Ove vengano promossi sondaggi di opinione la consultazione si svolge attraverso intervistatori neutrali e qualificati, esperti in sondaggi statistici, in possesso di basi tecniche e metodologiche, dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi e categorie di persone da interpellare. [x]

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

	NUOVA FORMULAZIONE Eliminato, già esplicitato all' art.20 comma 3
- Art. 25 - Udienze pubbliche	- Art. 25 - Udienze pubbliche ^[25]
1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.	1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.	2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.	3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.	4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.	5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.	6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.
	- Art. 25 bis- Indagini statistiche
	1. Possono essere promosse indagini statistiche con lo scopo di produrre dei report riassuntivi sintetici di materie da osservare o di opinioni su particolari tematiche. Le indagini statistiche possono essere realizzate tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate. ^[x]
	2. Un'indagine statistica si compone di quattro fasi: progettazione, realizzazione, elaborazione e presentazione. Nella fase di progettazione si decide il fenomeno statistico da osservare, il metodo di indagine (questionario cartaceo, telefonico, web, con intervistatore od altro), l'individuazione dei gruppi o

Allegato C1 – Proposte di Modifica del Regolamento

RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

	<p>categorie di persone da intervistare, la dimensione del campione da intervistare e del relativo errore statistico. La fase di realizzazione dell'indagine statistica consiste nell'acquisizione dei dati (rilevazione dati) sulla base del metodo deciso in fase di progettazione. La fase di elaborazione dei dati consiste nella revisione e nell'analisi dei dati, allo scopo di produrre dei risultati sintetici. La presentazione dei risultati è la fase finale dell'indagine statistica in cui si produce un documento di sintesi con i risultati dell'indagine. ^[x]</p>
	<p>3. Gli organi proponenti partecipano alla fase di progettazione dell'indagine e ne analizzano i risultati. ^[x]</p>
	<p>4. Gli esiti delle indagini statistiche devono essere resi pubblici. ^[x]</p>
	<p>- Art. 25 ter- Percorsi partecipativi promossi dal Comune ^[26]</p>
	<p>1. Il percorso partecipativo, per essere definito tale, deve rispettare la normativa regionale in materia.</p>
	<p>2. Linee guida specifiche per l'applicazione del Regolamento devono individuare le modalità operative per l'attivazione, progettazione e gestione dei percorsi partecipativi. Tali linee guida devono essere rese pubbliche. ^[x]</p>
	<p>3. La fiducia, il dialogo, la condivisione e la collaborazione sono la base per l'attivazione di percorsi partecipativi efficaci. ^[x]</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE Eliminato, inserito nei principi delle linee guida operative</p>
	<p>4. La pubblica amministrazione deve garantire un'effettiva disponibilità nello sviluppare un percorso partecipativo attraverso la sospensione della decisione politica sull'oggetto del percorso e la collaborazione dei diversi uffici tecnici competenti nelle materie del percorso ^[x]</p>
	<p>- Art. 25 quater- Percorsi partecipativi promossi dal Comune su iniziativa popolare ^[x]</p>
	<p>1. Uno o più cittadini i soggetti privati singoli e associati possono chiedere al Comune l'attivazione di un percorso partecipativo su un tema di proprio interesse ^[x]</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE Allineamento con la legge regionale per la promozione dei processi partecipativi</p>
	<p>2. Uno o più cittadini i soggetti privati singoli e associati possono progettare e gestire un percorso partecipativo nel rispetto delle normative regionali, delle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 25 ter,</p>

	<p>delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 25. ^[x]</p> <p>NUOVA FORMULAZIONE Allineamento con la legge regionale per la promozione dei processi partecipativi</p>
TITOLO III REFERENDUM POPOLARI	TITOLO III REFERENDUM POPOLARI
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
- Art. 26 - Referendum popolari	- Art. 26 - Referendum popolari ^[27]
[...]	[...]
TITOLO IV DIFENSORE CIVICO	TITOLO IV DIFENSORE CIVICO
- Art. 43 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	- Art. 43 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 44 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	- Art. 44 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 45 - Modalità di intervento	- Art. 45 - Modalità di intervento
<i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	<i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 46 - Rinvio allo Statuto	- Art. 46 - Rinvio allo Statuto
1. Per ogni aspetto relativo alla figura del Difensore civico e all'esercizio delle sue funzioni valgono le norme di legge e quelle dello Statuto del Comune.	1. Per ogni aspetto relativo alla figura del Difensore civico e all'esercizio delle sue funzioni valgono le norme di legge e quelle dello Statuto del Comune.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 47 - Entrata in vigore	- Art. 47 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.	1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

CC BY-NC-SA

Note

CC BY-SA

Ferrara, 10/11/2018

A cura di éFerrara Urban Center e Settore Affari Generali
in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e Statistica.

TABELLA 1– NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Motivazione degli uffici tecnici alla base delle proposte avanzate a seguito di analisi comparata con altri Comuni di Italia e confronto con leggi e linee guida nazionali e regionali in materia.	
x	Variazione introdotta a seguito di proposta dei cittadini e tecnici della p.a. partecipanti al progetto, come indicato nel Documento di proposta partecipata esito degli incontri pubblici.
1	Lo Statuto Comunale di Ferrara individua i seguenti istituti di partecipazione: istanze, petizioni, proposte deliberative, consultazione popolare e referendum popolari . La nuova bozza del Regolamento tiene conto di questa cornice decisionale.
2	La figura del Difensore Civico per il Comune di Ferrara è stata abrogata con delibera del C.C. del 30/11/2015 (vai al Titolo IV dell'attuale Regolamento)
3	Ai sensi dell'attuale Regolamento, soltanto i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune possono sottoscrivere petizioni, proposte di deliberazione e referendum popolari. Tale limitazione appare inadeguata per le petizioni e per le proposte di deliberazione se confrontata con quanto previsto nei Regolamenti di altre città italiane e nello specifico con i capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna. Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 1 del Regolamento per quanto in linea con il comma 5 dell'Art.

	34 dello Statuto Comunale, appare però in contrasto con il comma 1 dell'Art. 34 dello stesso Statuto, del quale si evidenzia in sintesi un potenziale non coordinamento interno.
4	<p>Si propone di estendere il diritto di partecipazione relativo alle petizioni e alle proposte di deliberazione dai soli cittadini iscritti nelle liste elettorali anche alle cittadine e ai cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, a chi esercita nel comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio, alle/agli stranieri e alle/agli apolidi residenti o che comunque svolgono nel comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>PETIZIONE titolari del diritto confronto tra regolamenti FEBBRAIO 2018</p> <p>Cesena reg. in ridefinizione</p> <p>Ferrara, Modena SOLO RESIDENTI</p> <p>Bologna, Parma, Reggio-Emilia, Ravenna, Rimini, Forlì, Piacenza DOMICILIATI, compresi stranieri, sedicenni, apolidi</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PROPOSTA titolari del diritto confronto tra regolamenti FEBBRAIO 2018</p> <p>Cesena reg. in ridefinizione</p> <p>Ferrara, Modena, Reggio-Emilia SOLO RESIDENTI</p> <p>Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Rimini, Forlì, Piacenza DOMICILIATI, compresi stranieri, sedicenni, apolidi</p> </div> </div>
5	<p>Si propone di esplicitare maggiormente le finalità del Regolamento nella Delibera di approvazione. A seguire alcuni articoli di riferimento da altri Comuni.</p> <p>Comuni di Ponte dall'Olio e Vigolzone</p> <p><u>"ARTICOLO 1 – FINALITÀ</u> <i>Il Comune di Ponte dall'Olio/Vigolzone ritiene che "La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia" (Legge Regionale 3/2010, Articolo 1). Pertanto, con il presente Regolamento, il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità. [...]</i></p> <p><u>ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI</u> <i>Il presente Regolamento fa riferimento:</i> <i>a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà");</i> <i>b. alla Legge Regionale 3/2010 ("Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");</i> <i>- all'articolo 28 dello Statuto Comunale ("Partecipazione popolare") - per Vigolzone.</i> <i>- all'articolo 31 dello Statuto Comunale ("Istituti di partecipazione") - per Ponte dell'Olio"</i></p> <p>Ulteriore confronto di interesse è quello con il Comune di Reggio Emilia che cita il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare nel <i>Regolamento dei Laboratori di cittadinanza attiva</i>, quest'ultimo regolamento comparabile a quello del Comune di Ferrara sul governo e la cura dei beni comuni.</p>

Allegato C2 – Note con le motivazioni delle proposte di modifiche avanzate
RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

	<p><i>"Il presente Regolamento e quello degli istituti di partecipazione sono due strumenti da leggersi in maniera integrata e sono funzionali a favorire e organizzare una nuova stagione di partecipazione. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale, come i referendum, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare, e quelle relative all'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241."</i></p> <p>Infine, si evidenzia la definizione dei tradizionali istituti di partecipazione a cura del Comune di Forlì: <i>"Art. 4 – Finalità generali - 1. Le istanze, proposte, petizioni, previste dallo statuto comunale, costituiscono forme di partecipazione collaborativa dei cittadini all'amministrazione e gestione della cosa pubblica cittadina e consistono nella segnalazione di disfunzioni, disagi e problemi di rilevanza pubblica e non meramente privata e nella prospettazione delle soluzioni atte a porvi rimedio, nonché nella collaborazione propositiva in ordine a tematiche di interesse generale."</i></p> <p>Si propone il testo a seguire come bozza di partenza per la Delibera di approvazione:</p> <table><tr><td>PROPOSTA DELIBERA DI APPROVAZIONE – FINALITA' DEL REGOLAMENTO</td></tr><tr><td><i>Il Comune di Ferrara ritiene che "La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia" (Legge Regionale 3/2010, Articolo 1). Pertanto, con il presente Regolamento, il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità.</i></td></tr><tr><td><i>Le istanze, proposte, petizioni, previste dallo statuto comunale, costituiscono forme di partecipazione collaborativa dei cittadini all'amministrazione e gestione della cosa pubblica cittadina. Il presente Regolamento e quello della partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni sono due strumenti da leggersi in maniera integrata.</i></td></tr><tr><td><i>Il presente Regolamento fa riferimento:</i> <i>a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà");</i> <i>b. alla Legge Regionale 3/2010 ("Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");</i> <i>- Titolo III – Istituti di Partecipazione dello Statuto Comunale</i> <i>- alla Carta della Partecipazione adottata il 03/05/2016 dal Comune di Ferrara, redatta da Inu –Istituto Nazionale di Urbanistica, AIP²- Associazione Italiana per la partecipazione pubblica, IAF Italia– International Association of Facilitators con la collaborazione di Cittadinanzattiva onlus, Italia Nostra onlus, Associazione Nazionale Città Civili</i></td></tr></table>	PROPOSTA DELIBERA DI APPROVAZIONE – FINALITA' DEL REGOLAMENTO	<i>Il Comune di Ferrara ritiene che "La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia" (Legge Regionale 3/2010, Articolo 1). Pertanto, con il presente Regolamento, il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità.</i>	<i>Le istanze, proposte, petizioni, previste dallo statuto comunale, costituiscono forme di partecipazione collaborativa dei cittadini all'amministrazione e gestione della cosa pubblica cittadina. Il presente Regolamento e quello della partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni sono due strumenti da leggersi in maniera integrata.</i>	<i>Il presente Regolamento fa riferimento:</i> <i>a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà");</i> <i>b. alla Legge Regionale 3/2010 ("Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");</i> <i>- Titolo III – Istituti di Partecipazione dello Statuto Comunale</i> <i>- alla Carta della Partecipazione adottata il 03/05/2016 dal Comune di Ferrara, redatta da Inu –Istituto Nazionale di Urbanistica, AIP²- Associazione Italiana per la partecipazione pubblica, IAF Italia– International Association of Facilitators con la collaborazione di Cittadinanzattiva onlus, Italia Nostra onlus, Associazione Nazionale Città Civili</i>
PROPOSTA DELIBERA DI APPROVAZIONE – FINALITA' DEL REGOLAMENTO					
<i>Il Comune di Ferrara ritiene che "La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia" (Legge Regionale 3/2010, Articolo 1). Pertanto, con il presente Regolamento, il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità.</i>					
<i>Le istanze, proposte, petizioni, previste dallo statuto comunale, costituiscono forme di partecipazione collaborativa dei cittadini all'amministrazione e gestione della cosa pubblica cittadina. Il presente Regolamento e quello della partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni sono due strumenti da leggersi in maniera integrata.</i>					
<i>Il presente Regolamento fa riferimento:</i> <i>a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà");</i> <i>b. alla Legge Regionale 3/2010 ("Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");</i> <i>- Titolo III – Istituti di Partecipazione dello Statuto Comunale</i> <i>- alla Carta della Partecipazione adottata il 03/05/2016 dal Comune di Ferrara, redatta da Inu –Istituto Nazionale di Urbanistica, AIP²- Associazione Italiana per la partecipazione pubblica, IAF Italia– International Association of Facilitators con la collaborazione di Cittadinanzattiva onlus, Italia Nostra onlus, Associazione Nazionale Città Civili</i>					
6	Su ispirazione del Comune di Vignola , si propone di inserire l'attività di comunicazione e informazione sul Regolamento come obiettivo stesso del Regolamento . Per l'elaborazione di una sezione informativa si propone un confronto con quella del Comune di Forlì http://www.comune.forli.fc.it/servizi/Procedimenti/ricerca_fase03.aspx?id=1401				
7	Si è proposto ai partecipanti del Laboratorio cittadino del 19.04.2018, la possibilità di introdurre nella nuova bozza di Regolamento l'attivazione di Gruppi di lavoro tematici aperti a cittadini volontari e tecnici del comune competenti sui temi di interesse dei cittadini proponenti . L'idea del gruppo di lavoro tematico nasce dal confronto con l'articolo 3 del Regolamento del Comune di Vignola , nel quale si prevede l'attivazione di un Tavolo di Negoziazione Permanente : <i>1_ Il Comune sostiene la formazione di un Tavolo di Negoziazione permanente, con il compito di promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia diretta.</i> <i>2_ A tal fine, il Comune pubblica un avviso per la raccolta di disponibilità a fare parte del suddetto gruppo informale [...]. Il Sindaco provvede con apposito atto a formalizzarne la costituzione</i> <i>3_ [...] Le persone che lo formano sono tenute a darsi un apposito regolamento interno e ad individuare un proprio referente, con il compito di monitorare le attività del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.</i> <i>4_ Gli incontri del Tavolo sono pubblici, tutti i cittadini sono invitati a partecipare [...]</i>				
8	Si propone una migliore definizione di istanza che sia anche in grado di chiarire cosa la differenziarla dallo strumento delle "segnalazioni" Dalla Bozza di Regolamento in discussione presso il Comune di Reggio Emilia : <i>"Le istanze sono richieste che i soggetti, singoli o associati, possono rivolgere agli organi del Comune (Sindaco o Giunta) secondo le rispettive competenze, con le quali chiedono di intervenire in una situazione concreta di pubblica necessità"</i> Dal Comune di Forlì : <i>"Le istanze, proposte, petizioni consistono nella segnalazione di disfunzioni, disagi e problemi di rilevanza pubblica e non meramente privata e nella prospettazione delle soluzioni atte a porvi rimedio, nonché nella collaborazione"</i>				

Allegato C2 – Note con le motivazioni delle proposte di modifiche avanzate
 RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO "OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE"

	<p><i>propositiva in ordine a tematiche di interesse generale."</i></p> <p>Dallo Statuto del Comune di Ferrara <i>I Soggetti [...] hanno diritto di presentare al Sindaco istanze, petizione e proposte deliberative dirette a promuovere interventi in materia di interessi diffusi e collettivi di competenza comunale</i></p>
9	<p>Il Comune di Ferrara ha attivato il Portale internet Fedro Segnalazioni https://fedro.comune.fe.it/ per la raccolta di segnalazioni on-line da parte dei cittadini che vengono lavorate direttamente dagli operatori tecnici del Comune. Si individua come segnalazione "un'indicazione testuale breve descrittiva di una problematica, un consiglio o in ogni modo una indicazione su situazioni rilevate in città".</p>
10	<p>Si propone una semplificazione della procedura relativa all'istanza per permettere un più efficace controllo delle stesse da parte della pubblica amministrazione.</p>
11	<p>Si propone l'introduzione di un sistema online per la presentazione, raccolta firme e pubblicazione delle Petizioni da parte dei cittadini con le relative risposte della pubblica amministrazione.</p>
12	<p>Le linee guida per l'applicazione del Regolamento dovranno individuare delle modalità di autocertificazione del domicilio. A tal proposito, si rimanda nello specifico al Regolamento del Comune di Ravenna: <i>"Comune di Ravenna – Autocertificazione del Domicilio: I cittadini non residenti, gli stranieri e gli apolidi, esercitano i propri diritti certificando o dichiarando, con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, di esercitare la propria attività prevalente di lavoro o di studio nel comune di Ravenna"</i></p>
13	<p>Altri Comuni hanno predisposto un format di riferimento per le petizioni dei cittadini. Per approfondire il tema si rimanda in particolar modo alla sezione informativa e al Regolamento del Comune di Forlì, e al Regolamento del Comune di Ravenna.</p>
14	<p>Si propone di semplificare la procedura di raccolta firme per le petizioni. Dal confronto con altri Comuni emerge come l'obbligo dell'autenticazione sia stato abolito in gran parte dei capoluoghi di provincia della Regione. Per autenticare le firme, è obbligatoria la presenza per tutto lo svolgimento della raccolta di una persona individuata come <i>autenticatore</i>. Soltanto un rappresentante politico eletto o altre figure interne all'amministrazione su delega del Sindaco possono svolgere il ruolo di <i>autenticatore</i>, per il quale non è previsto alcun tipo di rimborso.</p> <div data-bbox="873 1016 1319 1814" data-label="Figure"> <p>PETIZIONE modalità raccolta firme confronto tra regolamenti FEBBRAIO 2018</p> <p>Cesena reg. in ridefinizione</p> <p>Ferrara FIRME AUTENTICATE</p> <p>Bologna, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Ravenna, Rimini, Forlì, Piacenza RACCOLTA SEMPLICE DELLE FIRME</p> </div>
15	<p>Si propone l'introduzione di un sistema online per la presentazione, raccolta firme e pubblicazione delle Petizioni da parte dei cittadini con le relative risposte della pubblica amministrazione. E' necessario proseguire con un approfondimento avviando lo studio di un possibile portale, e confrontandosi con altri Comuni. Si rimanda a tal proposito a quanto previsto all'art. 8 del Regolamento del Comune di Vignola.</p>

16	Ridefinizione della procedura interna relativa alla petizione. Si ritiene necessario esplicitare gli obblighi di comunicazione di avvio della procedura da parte del RUP .
17	Si propone di introdurre la possibilità di presentazione della petizione alla Commissione consiliare o all'Assessore competente su richiesta dei promotori , previo confronto con i Regolamenti di altri Comuni. (Vedi Grafici di confronto con i capoluoghi della Regione a termine del doc)
18	<p>Si propone la semplificazione della raccolta firme per le proposte deliberative.</p> <div style="text-align: center;"> <p>PROPOSTA modalità raccolta firme confronto tra regolamenti <small>FEBBRAIO 2018</small></p> <p>Cesena reg. in ridefinizione</p> <p>AUTENTICAZIONE Ferrara Reggio-Emilia Ravenna Modena</p> <p>Bologna, Parma, Rimini, Forlì Piacenza</p> <p>RACCOLTA SEMPLICE DELLE FIRME</p> </div>
19	Aggiornamento alla luce dell'introduzione del Regolamento per l'accesso civico generalizzato.
20	Si propone l'introduzione di un sistema online per la presentazione, raccolta firme e pubblicazione delle Proposte deliberative da parte dei cittadini con le relative risposte della pubblica amministrazione . E' necessario proseguire con un approfondimento avviando lo studio di un possibile portale, e confrontandosi con altri Comuni.
21	E' necessaria l'attualizzazione delle modalità di consultazioni popolari previste nel Regolamento alla luce delle Linee guida nazionali per la consultazione pubblica e coerentemente con i principi della Legge 3/2010 della regione Emilia-Romagna per la promozione dei processi partecipativi.
22	Esplicitazione del percorso partecipativo e dell' indagine statistica come ulteriori possibili modalità di svolgimento della consultazione popolare, metodologie già utilizzate dall'Ente negli anni.
23	Si conferma lo strumento del <i>questionario</i>
24	Lo strumento del <i>sondaggio d'opinione</i> è stato approfondito da uno dei partecipanti al Laboratorio cittadino
25	Si conferma lo strumento dell' <i>udienza pubblica</i> .
26	Linee guida specifiche del Regolamento devono individuare le modalità operative per lo sviluppo del percorso partecipativo, e l'ufficio responsabile della loro definizione.
27	In una logica di revisione progressiva degli istituzioni di partecipazione coerentemente con le risorse e i tempi a disposizione per lo svolgimento del percorso partecipativo, e alla luce delle criticità emerse negli istituti delle istanze, petizioni, proposte deliberative e consultazione popolare, non si inserisce la revisione dell'istituto del referendum tra le finalità del seguente percorso partecipativo .

TABELLA 3A – DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO ELABORATE DAL PERCORSO PARTECIPATIVO (PROPOSTE IN ORDINE DI PRIORITÀ CONDIVISO)		
Proposta		Descrizione
1	Gruppi di lavoro misti tra tecnici della p.a. e cittadini volontari	<p>Permettere a gruppi anche informali di cittadini volontari coinvolti in iniziative e progetti di attivazione della partecipazione civica e di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione locale, di chiedere l'attivazione di un gruppo di lavoro tematico attivo nel tempo, composto dagli stessi cittadini e dai tecnici competenti della pubblica amministrazione, finalizzato allo sviluppo del progetto tramite la risoluzione degli ostacoli burocratici e normativi di livello locale che ostacolano la sua realizzazione.</p> <p>Le proposte di lavoro dei gruppi tematici sono approvate dalla Giunta e prevedono specifiche modalità per un'effettiva attivazione e collaborazione dei diversi settori e dirigenti coinvolti.</p> <p>L'Urban Center del Comune di Ferrara è responsabile della definizione delle modalità e dei tempi per la creazione dei gruppi di lavoro tematici, e dell'orientamento nei confronti dei cittadini per l'attivazione dello strumento.</p>
2	Informazione sul Regolamento come obiettivo stesso del Regolamento	<p>Prevedere che la diffusione di conoscenza e informazione sul Regolamento e sui suoi strumenti siano obiettivi stessi del Regolamento.</p> <p>È necessaria la definizione di un Piano orizzontale della Comunicazione sugli strumenti e finalità del Regolamento, che preveda le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Divulgazione delle informazioni nelle reti di comunità; b) Utilizzo di bacheche pubbliche o totem su tutto il territorio comunale; c) Acquisto di 1/2 pagine sulla stampa locale; d) Utilizzo dei social media; e) Sezione internet dedicata alla partecipazione; f) Incontri nelle scuole superiori, con i cittadini interessati, nelle frazioni; g) <i>Delegazioni</i> quali punti di riferimento per le istanze, petizioni e proposte. <p>L'Urban Center del Comune di Ferrara è responsabile della redazione, aggiornamento e pubblicazione del Piano di Comunicazione, con la collaborazione degli uffici preposti alla comunicazione e sviluppo di reti di comunità nei quartieri e nei territori.</p>
3	Estensione diritto di partecipazione per la Petizione	Permettere anche ai domiciliati (compresi gli stranieri, apolidi e ragazzi maggiori di 16 anni) di partecipare o promuovere una raccolta firme a sostegno di una petizione da presentare all'amministrazione.
3	Estensione diritto di partecipazione per le Proposte deliberative	Permettere anche ai domiciliati (compresi gli stranieri, apolidi e ragazzi maggiori di 16 anni) di partecipare o promuovere una raccolta firme a sostegno di una proposta da presentare all'amministrazione
4	Introduzione del percorso partecipativo	<p>Riconoscere il percorso partecipativo come strumento di consultazione popolare che la pubblica amministrazione può attivare e un gruppo di cittadini può promuovere, nel rispetto delle normative regionali in materia.</p> <p>Introduzione di specifiche modalità operative per la progettazione e gestione di un percorso che possa essere definito "partecipativo" nel rispetto delle normative regionali in materia.</p> <p>L'Urban Center è responsabile della definizione delle suddette modalità operative in collaborazione con gli uffici della pubblica amministrazione preposti allo sviluppo di modalità partecipative e deliberative di inclusione delle comunità civiche nei processi decisionali comunali.</p>
4	Consultazione popolare: pubblicazione esiti e risposta della p.a.	Rendere obbligatoria la pubblicazione degli esiti di una iniziativa di consultazione popolare e della relativa risposta a cura dell'amministrazione sulle motivazioni alla base dell'accoglimento o meno di quanto avanzato dai cittadini

Allegato C3 – Descrizione delle proposte avanzate dal percorso partecipativo
 RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

5	Semplificazione raccolta firme per le Proposte deliberative	Abolire la necessità di autenticazione delle firme a sostegno delle proposte. Permettere una raccolta semplice delle firme con autocertificazione sulla veridicità dei dati a cura dei promotori, come già avviene nella maggior parte dei capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna
5	Semplificazione raccolta firme per le Petizioni	Abolire la necessità di autenticazione delle firme a sostegno della petizione. Permettere una raccolta semplice delle firme con autocertificazione sulla veridicità dei dati a cura dei promotori, come già avviene nella maggior parte dei capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna
5	Spiegazione della Petizione su richiesta dei promotori	Permettere ai promotori della petizione di essere ricevuti dal Consiglio o dalla Giunta e dagli uffici tecnici per dare informazioni e chiarimenti sulla petizione stessa
5	Ridefinizione procedura interna per le Petizioni	Fare in modo che siano gli uffici tecnici competenti per materia sulla petizione, ad assumersi la responsabilità del trattamento della procedura, affinché arrivi una risposta da parte della giunta o del consiglio al cittadino entro 60 giorni
5	Sezione internet Proposte online	Permettere al cittadino di presentare le proposte anche attraverso una procedura online gestita dalla pubblica amministrazione. Tale piattaforma potrebbe inoltre permettere la raccolta online delle firme a sostegno della proposta, la pubblicazione della proposta e delle relative risposte della pubblica amministrazione
5	Sezione internet Consultazioni telematiche	Attivare una piattaforma online gestita dalla pubblica amministrazione per lo sviluppo di iniziative di consultazione popolare telematiche
5	Sezione internet Petizioni online	Permettere al cittadino di presentare le petizioni anche attraverso una procedura online gestita dalla pubblica amministrazione. Tale piattaforma potrebbe inoltre permettere la raccolta online delle firme a sostegno della petizione, la pubblicazione della petizione e delle relative risposte della pubblica amministrazione
6	Semplificazione Procedura Istanza	Fare in modo che siano gli uffici tecnici competenti per materia sull'istanza, ad assumersi la responsabilità del trattamento della procedura, affinché arrivi una risposta da parte della giunta o del consiglio al cittadino entro 60 giorni
6	Migliore definizione di Istanza	L'istanza è una richiesta di sollecitazione che il cittadino rivolge agli organi decisionali della pubblica amministrazione, si distingue dalle “Segnalazioni” che il cittadino può rivolgere direttamente agli uffici tecnici

TABELLA 3B – IMPATTI DELLE PROPOSTE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO SUL REGOLAMENTO				
Proposte di variazione del Regolamento elaborate dal percorso partecipativo (ordine di priorità condiviso)		Impatto sul Regolamento		
		SI	IN PARTE	NO
1	Gruppi di lavoro misti tra tecnici della p.a. e cittadini volontari			X
2	Informazione sul Regolamento come obiettivo del Regolamento		X	
3	Estensione diritto di partecipazione per la Petizione	X		
3	Estensione diritto di partecipazione per le Proposte deliberative	X		
4	Introduzione del percorso partecipativo	X		
4	Consultazione popolare: pubblicazione esiti e risposta della p.a.	X		
5	Semplificazione raccolta firme per le Proposte deliberative	X		
5	Semplificazione raccolta firme per le Petizioni	X		
5	Spiegazione della Petizione su richiesta dei promotori	X		
5	Ridefinizione procedura interna per le Petizioni	X		
5	Sezione internet Proposte online		X	
5	Sezione internet Consultazioni telematiche		X	
5	Sezione internet Petizioni online		X	
6	Semplificazione Procedura Istanza	X		
6	Migliore definizione di Istanza	X		

Allegato C3 – Descrizione delle proposte avanzate dal percorso partecipativo
RENDICONTAZIONE PUBBLICA ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO “OFFICINA DEI SAPERI, 2° FASE”

TABELLA 3C – MOTIVAZIONE DELLA P.A. SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DELLE PROPOSTE		
Proposte		Motivazione della p.a. sull'accoglimento o meno
1	Gruppi di lavoro misti tra tecnici della p.a. e cittadini volontari	La proposta necessita di ulteriore approfondimento. Rischio di sovrapposizione e/o necessità di allineamento con l'istituto della proposta di deliberazione. Diviene ambito di lavoro per gli uffici tecnici come indicato nelle <i>Linee guida operative</i> .
2	Informazione sul Regolamento come obiettivo stesso del Regolamento	La proposta necessita di ulteriore approfondimento. Individuazione delle risorse necessarie e degli uffici responsabili della definizione e applicazione di un Piano della Comunicazione applicato al Regolamento. Diviene ambito di lavoro per gli uffici tecnici come indicato nelle <i>Linee guida operative</i> .
3	Estensione diritto di partecipazione per la Petizione	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
3	Estensione diritto di partecipazione per le Proposte deliberative	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
4	Introduzione del percorso partecipativo	Accolta. Per un riconoscimento delle normative regionali in materia e delle metodologie di lavoro utilizzate da eFerrara Urban Center dal 2012.
4	Consultazione popolare: pubblicazione esiti e risposta della p.a.	Accolta. Nel rispetto delle linee guida nazionali in materia, e della Carta della Partecipazione approvata dal Comune di Ferrara in data 03.05.2016 con Delibera di Giunta PG-2016-50770.
5	Semplificazione raccolta firme per le Proposte deliberative	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
5	Semplificazione raccolta firme per le Petizioni	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
5	Spiegazione della Petizione su richiesta dei promotori	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
5	Ridefinizione procedura interna per le Petizioni	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
5	Sezione internet Proposte online	La proposta necessita di ulteriore approfondimento, ed è accolta in parte. Si prevede la realizzazione e gestione di una pagina internet nel sito istituzionale dell'ente per la pubblicazione delle proposte e delle risposte da parte della p.a. Lo sviluppo della proposta in tutti i suoi aspetti, diviene ambito di lavoro per gli uffici tecnici come indicato nelle <i>Linee guida operative</i> .
5	Sezione internet Consultazioni telematiche	La proposta necessita di ulteriore approfondimento, ed è accolta in parte. Si prevede la realizzazione e gestione di una pagina internet nel sito istituzionale dell'ente per la pubblicazione delle consultazioni e delle risposte da parte della p.a. Lo sviluppo della proposta in tutti i suoi aspetti, diviene ambito di lavoro per gli uffici tecnici come indicato nelle <i>Linee guida operative</i> .
5	Sezione internet Petizioni online	La proposta necessita di ulteriore approfondimento, ed è accolta in parte. Si prevede la realizzazione e gestione di una pagina internet nel sito istituzionale dell'ente per la pubblicazione delle petizioni e delle risposte da parte della p.a. Lo sviluppo della proposta in tutti i suoi aspetti, diviene ambito di lavoro per gli uffici tecnici come indicato nelle <i>Linee guida operative</i> .
6	Semplificazione Procedura Istanza	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.
6	Migliore definizione di Istanza	Accolta. Per una semplificazione degli istituti di partecipazione dei cittadini compresi nello Statuto Comunale, nel rispetto dello spirito dello Statuto stesso.